

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 20 settembre 2023

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in qualità di Capogruppo

e

- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN

di seguito definite le Parti, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive dell'Associazione Culturale e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Associazione)

premessi che

- l'Associazione costituita nel 2013 opera come circolo unico del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo ISP) ed è l'Ente Welfare che ha il compito di promuovere sempre più la partecipazione, la formazione e l'aggregazione dei Soci con iniziative di carattere culturale, artistico, turistico e sportivo, con numerosi servizi dedicati alle persone, rafforzando l'identità ed il senso di appartenenza al Gruppo ISP;
- con il Verbale di Accordo sottoscritto in data 27 luglio 2023, oltre alla rivisitazione delle quote associative, sono state apportate significative modifiche allo Statuto dell'Associazione in ottica di allineamento agli altri Enti Welfare del Gruppo ISP e nel rispetto dei principi di rappresentatività e di democraticità degli organi collegiali;
- nel medesimo Accordo le Parti, in coerenza alle novità introdotte nello Statuto, si sono impegnate a modificare il Regolamento Elettorale entro la fine del mese di settembre, anche per consentire l'avvio del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione;
- inoltre le Parti, nell'ambito della revisione delle quote associative definita con il Verbale di Accordo 27 luglio 2023, intendono precisare il contributo associativo per gli "Altri beneficiari" come individuati all'art. 5 comma 3 dello Statuto;

si conviene quanto segue

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) le Fonti Istitutive definiscono le modifiche del Regolamento Elettorale come da documento allegato;
- 3) in relazione a quanto previsto al capitolo 2. lett b) "Contribuzione" dell'accordo 27 luglio 2023 limitatamente alla categoria degli "altri beneficiari", individuati secondo le previsioni dell'art. 5 dello Statuto, si precisa che con effetto dal 1° gennaio 2024 per l'iscrizione all'Associazione è dovuto un contributo associativo pari a € 35 quale "quota unica" comprensiva anche della quota dovuta attualmente in caso di iscrizione a ciascun Gruppo territoriale, fermi restando gli altri contributi già definiti.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente

Art. 1 - Costituzione, denominazione, durata e sede

1. È costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO" o - in forma abbreviata - ASSOCIAZIONE LAVORATORI INTESA SANPAOLO (nel testo statutario di seguito "Associazione").
2. L'Associazione è costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti e artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del Verbale di Accordo del 7 febbraio 2013 tra Intesa Sanpaolo e le Organizzazioni Sindacali, per le finalità di cui all'art.11 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
3. L'Associazione ha sede legale in Firenze.
4. La durata dell'Associazione, comunque correlata alla permanenza di Intesa Sanpaolo quale capogruppo dell'omonimo Gruppo, è fissata in anni 99 e può essere prorogata una o più volte dalle Fonti Istitutive.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione non persegue finalità di lucro e si propone di promuovere la coesione, la formazione e l'aggregazione sociale per i Soci e i Beneficiari con iniziative di natura culturale, artistica, turistica e sportiva, nonché servizi alla persona e, altresì, di favorire un utilizzo sano e proficuo del tempo libero, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per un sereno incontro, un'utile convivenza e un reciproco scambio di idee, di informazioni, di conoscenze e di valori tra gli associati.
2. L'Associazione persegue inoltre lo scopo di favorire i propri Soci e Beneficiari in acquisti di beni o servizi relativi ad attività di interesse generale dei Soci, in via singola e/o collettiva, stipulando a tal fine convenzioni con produttori, distributori e aziende commerciali; laddove ne ravvisi l'opportunità, esercita eventualmente attività commerciale, diretta o indiretta, in modo non prevalente e comunque strumentale alle finalità di cui al presente articolo.
3. L'Associazione, nel perseguire i propri obiettivi e scopi istituzionali, opera anche in attuazione di specifici accordi stipulati tra le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Verbale di Accordo costitutivo dell'Associazione stessa.
4. L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvale in modo determinante delle somme versate dai Soci a titolo di quote associative, del contributo - previsto dagli accordi sindacali, tempo per tempo vigenti - versato, ai sensi del primo comma dell'art. 148 del T.U.I.R., in qualità di partecipanti da Intesa Sanpaolo e dalle società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché di eventuali contributi erogati dalle Fondazioni bancarie che detengono partecipazioni nel Gruppo medesimo.

Art 3 - Partecipanti

1. Sono Partecipanti Intesa Sanpaolo S.p.A. e le Società del Gruppo, le Fondazioni bancarie (nel

seguito, complessivamente, i "Partecipanti") i cui dipendenti risultano Soci iscritti all'Associazione.

Art. 4 - Soci Ordinari

1. Secondo le modalità definite dalle intese tra le Fonti Istitutive, atte a garantire la libertà di adesione, sono iscritti all'Associazione in qualità di "Soci Ordinari":

a) i dipendenti - denominati "Soci Ordinari in servizio" - delle società appartenenti al perimetro Italia del Gruppo Intesa Sanpaolo in servizio con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 1° gennaio 2014 nonché quelli assunti successivamente, fatta salva la facoltà di revoca da manifestare - secondo le modalità definite dall'Associazione - entro 6 mesi dalla data di assunzione.

I Soci Ordinari in servizio, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro con diritto al pensionamento o all'accesso al Fondo di solidarietà, assumono la denominazione di "Soci Ordinari in pensione";

b) i lavoratori che, a seguito di operazioni societarie, non siano più in servizio presso il Gruppo Intesa Sanpaolo e per cui sia stato previsto il mantenimento dell'iscrizione in essere sulla base di specifiche intese tra le Fonti Istitutive;

nonché, su richiesta:

c) i dipendenti delle Fondazioni bancarie, da cui siano originate società del Gruppo, che detengano partecipazioni nel Gruppo medesimo, nonché i dipendenti delle società/enti strumentali delle Fondazioni stesse per i quali siano stati sottoscritti accordi di adesione da parte delle fonti collettive specificatamente competenti ovvero, in assenza di esse, formalizzate richieste di adesione con adeguate modalità;

d) i titolari di contratti di agenzia o di mediazione instaurati con aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo da almeno 6 mesi continuativi;

e) i pensionati che, all'atto del pensionamento, erano dipendenti di Società già facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo e tuttora appartenenti al Gruppo.

Art. 5 - Beneficiari Familiari e Altri Beneficiari

1. È facoltà di ogni Socio Ordinario estendere, a fronte del pagamento di uno specifico contributo di entità stabilita pro-tempore dalle Fonti Istitutive, i benefici e i servizi resi dall'Associazione ai seguenti soggetti, di seguito denominati "Beneficiari familiari":

- coniuge in assenza di separazione legale o unito civilmente in assenza discioglimento del vincolo;
- coniuge di fatto;
- figli fiscalmente a carico, anche se adottati o in affidamento preadottivo o, comunque, permanentemente inabili al lavoro, ovvero minori in affidamento temporaneo al nucleo familiare;
- figli non fiscalmente a carico, anche se adottati o in affidamento preadottivo purché conviventi con uno dei genitori, ovvero minori in affidamento temporaneo al nucleo familiare purché conviventi con uno degli affidatari;
- figli non fiscalmente a carico, anche se adottati o in affidamento preadottivo o minori in affidamento temporaneo, del coniuge non legalmente separato o di fatto o unito civilmente, purché conviventi con il Socio ordinario;

- altri familiari fiscalmente a carico, purché conviventi con il Socio ordinario;
 - genitori, fratelli e/o sorelle conviventi con il Socio ordinario;
2. In caso di decesso del Socio ordinario, i soggetti già iscritti come Beneficiari familiari - titolari di pensione ai superstiti indiretta o di pensione di reversibilità - possono mantenere l'iscrizione all'Associazione attraverso specifica richiesta da formulare entro 6 mesi dalla data del decesso, assumendo la qualifica di Socio ordinario.
 3. È inoltre, facoltà di ogni Socio ordinario iscrivere quali "Altri Beneficiari" soggetti non in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, facendosi carico del pagamento della relativa quota associativa stabilita pro-tempore dalle Fonti Istitutive e delle quote di partecipazione alle attività dell'Associazione. L'iscrizione ha validità sino al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta.

L'iscrizione dei Beneficiari (Familiari e Altri) decorre dalla data di validazione.

Art. 6 - Diritti e doveri di Soci e Beneficiari (Familiari e Altri)

1. Soci ordinari, i relativi Beneficiari Familiari e gli Altri Beneficiari hanno diritto di fruire delle facilitazioni e convenzioni promosse dall'Associazione, di frequentare i locali e far uso delle attrezzature in disponibilità, nonché di partecipare a tutte le manifestazioni e iniziative nei limiti e secondo le modalità previste dai vari organi statutari, fermo restando che in nessun caso agli Altri Beneficiari possono essere destinate forme di contribuzione.
2. Tutti i Soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, da esercitarsi nelle forme stabilite dal Regolamento elettorale definito tra le Fonti Istitutive.
3. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale d'iscrizione -per sé, per i Beneficiari familiari e per eventuali Altri Beneficiari - nella misura stabilita pro-tempore dalle Fonti Istitutive i cui inerenti accordi diventano parte integrante dell'ordinamento dell'Associazione.
Le variazioni contributive disposte dalle Fonti Istitutive sono tempestivamente comunicate agli iscritti.
Per partecipare alle attività dell'Associazione è, altresì, necessario essere in regola con i pagamenti di volta in volta previsti per le medesime.
Le quote sociali sono intrasmissibili, fatti salvi i trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
4. Tutti i Soci ordinari e tutti i Beneficiari (Familiari e Altri) hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e le delibere, anche di natura regolamentare, dei competenti organi dell'Associazione.; hanno, altresì, l'obbligo di tenere una condotta coerente con i principi di serietà e solidarietà che animano le finalità dell'Associazione.
5. In caso di comportamento non conforme alle norme statutarie o ai principi di correttezza richiesti ai Soci ordinari e a tutti i Beneficiari (Familiari e Altri) dell'Associazione, previa

acquisizione dei motivi giustificativi da parte dell'interessato, è prevista - nel rispetto del principio di gradualità delle sanzioni - l'adozione, con atto motivato del Consiglio Direttivo, dei seguenti provvedimenti:

- a. ammonizione scritta;
- b. sospensione dall'Associazione per uno o più mesi;
- c. esclusione.

Avverso ciascuno dei predetti provvedimenti, l'interessato potrà notificare, entro 15 giorni dalla ricezione della sanzione, ricorso al Consiglio Direttivo, che a sua volta - dal momento della ricezione dell'atto - dovrà adottare, entro il termine massimo di tre mesi, le proprie definitive determinazioni, da notificarsi successivamente all'interessato.

L'adozione di uno dei suindicati provvedimenti non libera il Socio ordinario che ne è destinatario dalle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione.

6. Il rapporto associativo cessa, con contestuale cessazione della qualifica di Socio ordinario, a seguito di:
 - a) recesso da comunicare, per iscritto, a mezzo della modulistica disponibile sul sito dell'Associazione entro il 30 settembre di ogni anno e avente effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - b) mancato pagamento della quota associativa annua;
 - c) cessazione dal rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento o accesso al Fondo di solidarietà; in caso di cessazione conseguente alcoinvolgimento in operazioni societarie sono fatte salve le eventuali diverse indicazioni previste con Accordo dalle Fonti istitutive;
 - d) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - e) morte.
7. Il venir meno, a qualsiasi titolo, della qualifica di Socio ordinario comporta la contestuale decadenza da qualsiasi incarico elettivo ricoperto dal Socio presso l'Associazione, nonché la perdita del diritto all'iscrizione anche per tutti i relativi Beneficiari familiari - fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 - e per eventuali Altri beneficiari presentati.
8. Il Socio ordinario, in caso di perdita, per qualsiasi ragione, della relativa qualifica non potrà pretendere la restituzione della quota di iscrizione e/o qualsiasi apporto all'Associazione, né il riconoscimento, a qualsiasi titolo, di quote del patrimonio sociale.

Art. 7 - Organi

1. Organi dell'Associazione sono:

- il Corpo Elettorale
- l'Assemblea dei delegati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Direttore Generale
- il Collegio dei Sindaci
- i Consigli territoriali

2. Tutte le cariche elettive dell'Associazione possono essere ricoperte dai soli Soci ordinari.

Art. 8 - Corpo Elettorale

1. Il Corpo elettorale è composto dai Soci ordinari di cui all'art. 4. Al Corpo Elettorale compete eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, dei Consigli territoriali nonché dell'Assemblea dei Delegati in base alle modalità stabilite nel Regolamento elettorale definito con accordo sindacale tra le Fonti Istitutive.
2. In relazione al comma che precede, ogni Socio ordinario potrà esercitare il proprio diritto di voto anche attraverso modalità elettronica "a distanza", secondo le modalità di cui al sopra indicato Regolamento elettorale.
3. Il Consiglio Direttivo informerà con un preavviso di almeno 45 giorni tutti i Soci ordinari sulle scadenze e sulle modalità di esercizio del diritto di voto con strumenti, eventualmente anche di natura elettronica, tempo per tempo previsti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Assemblea dei Delegati

1. L'Assemblea dei Delegati è costituita da 33 delegati eletti dal Corpo elettorale a maggioranza dei votanti. Fermo restando quanto ulteriormente definito dal Regolamento elettorale, 17 delegati sono eletti tra i candidati di una o più liste, anche concorrenti tra loro, presentate dai Soci ordinari (complessivamente indicate come "Lista Soci") e 16 delegati sono invece eletti tra i candidati di una lista elettorale presentata da Intesa Sanpaolo in rappresentanza anche degli altri Partecipanti ("Lista Partecipanti").
2. "Lista Soci" (come indicata al comma 1 che precede) e "Lista Partecipanti" sono necessariamente composte dai Soci ordinari e ogni candidato non può essere presentato in più di una lista. Ogni Socio esercita il diritto di voto con riferimento sia alla "Lista Soci" sia alla "Lista Partecipanti", esprimendo per ciascuna delle due liste votate fino a due preferenze tra i nominativi ivi indicati. La "Lista Soci" deve contenere, complessivamente, tenuto conto dell'eventuale presenza di liste concorrenti, un numero minimo di 17 candidati, con indicazione dei correlati supplenti, e la "Lista Partecipanti" un numero minimo di 25 candidati, con indicazione dei correlati supplenti.
3. Per quanto riguarda la "Lista Soci" la scelta elettorale si esprime attraverso l'indicazione da apporre sulla lista che si intende votare, indicando fino a due preferenze all'interno della medesima lista e la proclamazione avviene secondo le modalità definite dal Regolamento elettorale.
4. Per quanto riguarda la "Lista Partecipanti", la votazione individua i candidati eletti sulla base del maggior numero di preferenze espresse all'interno della lista medesima e, comunque in subordine, in base all'ordine progressivo dei candidati evidenziato nella stessa.
5. L'Assemblea dei Delegati, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, si riunisce per:
 - a) deliberare a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto definite dalle Fonti

- Istitutive e, a maggioranza qualificata di 2/3, lo scioglimento dell'Associazione stessa;
- b) approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza;
 - c) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 17 componenti l'Assemblea dei Delegati, di cui almeno il 50% +1 dei presenti appartenenti alla "Lista Soci".

- 6. L'Assemblea dei Delegati di norma si riunisce (anche in "video/call conference" o con le eventuali altre modalità "a distanza" tempo per tempo individuate) una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo; in via straordinaria la convocazione stessa potrà avvenire su richiesta di almeno 10 Delegati con comunicazione, comprensiva dell'oggetto della riunione, al Consiglio Direttivo affinché lo stesso possa procedere alle convocazioni nei termini di seguito indicati.
- 7. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno 8 giorni di calendario prima di quello stabilito dalla convocazione medesima; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche in un termine ridotto non inferiore a 48 ore.
- 8. I bilanci ed i rendiconti economici approvati, nonché le delibere dell'Assemblea dei Delegati e del Corpo Elettorale, saranno messi a disposizione per la consultazione dei Soci con modalità, eventualmente anche di natura elettronica, tempo per tempo previste dal Consiglio Direttivo.
- 9. Qualora, a seguito di cessazione di più componenti, si riducesse la composizione dell'Assemblea dei Delegati al di sotto del numero minimo per la validità delle sedute, l'Assemblea decadrà e si dovrà procedere al suo totale rinnovo secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

- 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 19 componenti eletti dal Corpo elettorale a maggioranza dei votanti. Fermo restando quanto ulteriormente definito dal Regolamento elettorale, 10 componenti sono eletti tra i candidati di una o più liste, anche concorrenti tra loro, presentate dai Soci ordinari (complessivamente indicate come "Lista Soci") e 9 componenti sono invece eletti tra i candidati di una lista elettorale presentata in rappresentanza anche degli altri Partecipanti ("Lista Partecipanti").
- 2. "Lista Soci" (come definita al comma 1 che precede) e "Lista Partecipanti" sono necessariamente composte dai Soci ordinari e ogni candidato non può essere presentato in più di una lista. Ogni Socio esercita il diritto di voto con riferimento sia alla "Lista Soci" e sia alla "Lista Partecipanti" esprimendo per ciascuna delle due liste votate fino a due preferenze tra i nominativi ivi indicati. La "Lista Soci" deve contenere, complessivamente, tenuto conto

dell'eventuale presenza di liste concorrenti, un numero minimo di 10 candidati, con indicazione dei correlati supplenti, e la "Lista Partecipanti" un numero minimo di 11 candidati, con indicazione dei correlati supplenti.

3. Per quanto riguarda la "Lista Soci" la scelta elettorale si esprime attraverso l'indicazione da apporre sulla lista che si intende votare indicando fino a due preferenze all'interno della medesima lista e la proclamazione avviene secondo le modalità definite dal regolamento elettorale.
4. Per quanto riguarda la "Lista Partecipanti", la votazione individua i candidati eletti sulla base del maggior numero di preferenze espresse all'interno della lista medesima e, comunque in subordine, in base all'ordine progressivo dei candidati evidenziato nella stessa.
5. Qualora, a seguito di cessazione dalla carica di più componenti non sostituibili ai sensi dell'art. 15 c. 2, si riducesse la composizione del Consiglio Direttivo al di sotto del numero minimo di validità per le sedute, il Consiglio Direttivo decadrà e si dovrà procedere al suo totale rinnovo, secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale; sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo il Presidente in carica procederà alla ordinaria amministrazione.
6. Il Consiglio Direttivo - insieme ai Responsabili dei Consigli territoriali che partecipano con possibilità di intervento ma senza diritto di voto, ai Sindaci e al Direttore - è convocato dal Presidente, in caso di impossibilità o impedimento dello stesso, dal Vice Presidente, almeno 7 giorni prima comunicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione e ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da parte di almeno 8 componenti.
7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 10 componenti, di cui almeno il 50%+1 dei presenti appartenenti alla "Lista Soci".
Salvo diverse specifiche indicazioni del presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti.
9. La partecipazione alle suddette riunioni può avvenire anche in "video/call conference" o con le eventuali altre modalità "a distanza" tempo per tempo individuate.
10. Il Consiglio Direttivo:
 - garantisce il corretto perseguimento degli scopi dell'Associazione, improntando la propria azione a criteri che favoriscano l'economicità dei costi di gestione, la massimizzazione della destinazione delle risorse verso le finalità associative per un utilizzo completo, equo e responsabile delle dotazioni finanziarie a disposizione per le attività a livello nazionale e territoriale;
 - promuove l'accessibilità e la sostenibilità delle iniziative e dei servizi welfare dedicati ai Soci di ogni fascia di età;
 - persegue la crescita costante della varietà e della qualità delle proposte monitorando il

livello qualitativo dei servizi offerti e la soddisfazione dei bisogni dei Soci.

A tal fine, il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - eccetto quelli di competenza dell'Assemblea dei Delegati - e assume ogni deliberazione utile e opportuna circa le attività e la gestione della Associazione. In particolare, nell'esercizio dei propri compiti di indirizzo, programmazione e controllo:

- a) nomina il Presidente tra i consiglieri eletti nella "Lista Soci" e il Vice Presidente tra i consiglieri eletti nella "Lista Partecipanti";
- b) nomina il Direttore Generale su indicazione di Intesa Sanpaolo;
- c) predispose gli indirizzi strategici dell'Associazione per il periodo di mandato per perseguire gli scopi e gli obiettivi di cui all'art. 2 entro i limiti delle disponibilità finanziarie ed economiche, previste per ogni esercizio finanziario;
- d) definisce annualmente le linee guida che dovranno indirizzare l'attività dell'Associazione, nonché individua le attività di carattere nazionale e generale la cui programmazione e realizzazione è in capo al Direttore Generale; a tal fine il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare tipologie di atti e di provvedimenti che comportino impegni economici per i quali delegare il Direttore Generale;
- e) definisce, nell'ambito delle previsioni statutarie, il modello organizzativo (sistema di governo) e, in tale ambito, delinea i sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi che potranno essere esternalizzati a società terze;
- f) definisce la quota in capo al Consiglio Direttivo stesso per le attività di carattere nazionale e generale di cui al comma d. e la ripartizione dei contributi tra i singoli Consigli Territoriali, tenendo conto delle indicazioni fornite dai medesimi, sulla base:
 - del numero dei Soci ordinari e dei beneficiari familiari accertato al 31 ottobre dell'anno precedente;
 - del livello di copertura del territorio;
 - dei contributi di competenza delle singole Sezioni;
- g) cura la gestione dell'attività amministrativa, contabile e finanziaria dell'Associazione;
- h) approva il bilancio preventivo e redige il progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Delegati;
- i) trasmette annualmente alle Fonti Istitutive un rendiconto finanziario con il dettaglio delle attività svolte;
- j) costituisce al proprio interno Commissioni e Sottocommissioni con funzioni propositive e consultive su aree tematiche di competenza del Consiglio Direttivo e ne definisce le modalità di funzionamento;
- k) conferisce incarichi e mandati a uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega;
- l) redige i regolamenti interni e stabilisce i criteri di costituzione, funzionamento e scioglimento delle Sezioni, definendo altresì le linee guida per la contribuzione alle stesse, ove superiori a quanto stabilito tempo per tempo dalle Fonti Istitutive;
- m) delibera criteri e requisiti generali per la definizione delle procedure di ricerca e di proposta dei fornitori;
- n) gestisce il piano degli impieghi temporanei, delle eventuali disponibilità liquide e dei flussi degli esborsi;
- o) decide su eventuali ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli territoriali;

- p) definisce - nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti - il "Modello organizzativo di gestione della privacy", implementa le relative procedure nonché nomina il Data Protection Officer e il Referente Privacy;
- q) delibera su tutti gli atti relativi a eventuali acquisizioni e alienazioni dei beni immobili e beni mobili, con facoltà di delega ad altri organi sociali per i beni di minore rilevanza economica, all'eventuale assunzione di obbligazioni pluriennali, alla promozione e conduzione di azioni giudiziarie di ogni ordine e grado di competenza civile e penale con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio;
- r) controlla l'efficacia/funzionamento delle attività/convenzioni di carattere nazionale;
- s) conferisce incarichi a terzi per consulenze specialistiche e/o professionali eventualmente necessarie;
- t) delibera lo scioglimento dei Consigli territoriali al venir meno dei requisiti numerici di cui all'art. 14, 1° comma;
- u) sottopone eventuali modifiche dello Statuto stabilite dalle Fonti Istitutive all'Assemblea dei Delegati;
- v) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati;
- w) programma con l'Azienda il processo elettorale secondo le modalità e le previsioni stabilite nel Regolamento elettorale;
- x) definisce le modalità di pubblicazione della convocazione e degli atti dell'Assemblea dei Delegati e del Corpo elettorale, ferme restando specifiche esplicite previsioni dello Statuto e del Regolamento elettorale;
- y) garantisce, attraverso idonee forme, l'informativa ai Soci ordinari e all'Azienda in merito alle decisioni assunte, all'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario corredato di note integrative, nonché alle deliberazioni assunte dal Corpo Elettorale e dall'Assemblea dei Delegati;
- z) segnala, con la massima tempestività, ogni variazione nella composizione degli organi sociali centrali alla generalità dei Soci ordinari e degli organi sociali territoriali ai Soci ordinari dei territori di riferimento, nonché alle Fonti istitutive;
- aa) delibera, in caso di gravi irregolarità, il commissariamento dei Consigli territoriali: in questi casi, i componenti dei nuovi Consigli sono provvisoriamente nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica sino alla successiva scadenza elettorale;
- bb) delibera sulle sanzioni ai Soci inadempienti, quali: i) ammonizione scritta, ii) sospensione dall'Associazione per uno o più mesi, iii) esclusione.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di delibera su tutto quanto non diversamente regolamentato dal presente Statuto.

Art. 11 – Presidente

1. Il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente:
 - ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Associazione, convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e ne attua le deliberazioni, in particolare, per quanto riguarda l'attribuzione e l'esercizio delle deleghe, nonché vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento dell'attività dell'Associazione;
 - è responsabile nei confronti di terzi degli atti e dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente, qualora sia nella necessità urgente di prendere decisioni in materie normalmente soggette a delibera del Consiglio Direttivo, assume, in casi di improrogabili urgenze, sentito il Vice Presidente e informato il Direttore Generale, le determinazioni che giudichi indispensabili salvo quelle di competenza dell'Assemblea e, in ogni caso le sottopone successivamente alla ratifica nella prima seduta del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale:

- è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione di Intesa Sanpaolo;
- compie tutti gli atti e le operazioni necessarie per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- sovrintende ed è responsabile del regolare funzionamento della struttura operativa e del sistema di controllo interno;
- in coerenza con le deleghe attribuite dal Consiglio Direttivo, stipula gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale e realizza le attività di carattere nazionale e istituzionale sulla base dei contributi assegnati dal Consiglio Direttivo;
- predispone per tempo le pratiche da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- redige i verbali del Consiglio Direttivo da sottoscrivere a cura del Presidente (o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente);
- attua la gestione della cassa delle risorse finanziarie e patrimoniali per tutte le attività dell'Associazione;
- informa periodicamente il Consiglio Direttivo sull'andamento finanziario dell'Associazione e sulla prevedibile evoluzione, sul generale andamento della gestione e sulle attività di maggior rilievo svolte;
- redige il rendiconto consuntivo per il Consiglio Direttivo e verifica i rendiconti economici di ciascun Consiglio Territoriale;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso;
- esegue ogni altra funzione delegata dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Collegio dei Sindaci

1. Il collegio dei Sindaci è composto da 5 componenti in possesso di esperienza e di idonei requisiti professionali eletti dal Corpo elettorale a maggioranza dei votanti. Fermo restando quanto ulteriormente definito dal regolamento elettorale, 2 componenti sono eletti tra i candidati di una o più liste, anche concorrenti tra loro, presentate dai Soci ordinari (complessivamente indicate come "Lista Soci") e 3 componenti sono invece eletti tra i candidati di una lista elettorale presentata dai Partecipanti ("Lista Partecipanti").
2. "Lista Soci" (come definita al comma 1 che precede) e "Lista Partecipanti" sono necessariamente composte da Soci ordinari e ogni candidato non può essere presentato in più di una lista. Ogni Socio esercita il diritto di voto con riferimento sia alla "Lista Soci" sia alla "Lista Partecipanti", esprimendo per ciascuna delle liste votate fino a due preferenze tra i nominativi ivi indicati. La "Lista Soci" deve contenere, complessivamente, tenuto conto dell'eventuale presenza di liste concorrenti, un numero minimo di 2 candidati, con indicazione dei correlati supplenti, e la "Lista Partecipanti" un numero minimo di 4

candidati, con indicazione dei correlati supplenti.

3. Per quanto riguarda la "Lista Soci" la scelta elettorale si esprime attraverso l'indicazione da apporre sulla lista che si intende votare indicando fino a due preferenze all'interno della medesima lista e la proclamazione avviene secondo le modalità definite dal Regolamento elettorale.
4. Per quanto riguarda la "Lista Partecipanti", la votazione individua i candidati eletti sulla base del maggior numero di preferenze espresse all'interno della lista medesima e, comunque in subordine, in base all'ordine progressivo dei candidati evidenziato nella stessa.
5. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

La partecipazione alle riunioni del Collegio dei Sindaci può avvenire anche in "video/call conference" o con le eventuali altre modalità "a distanza" tempo per tempo individuate. I Sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dei Consigli territoriali senza diritto di voto.

6. Ai componenti dell'Organo di Controllo possono essere riconosciuti compensi individuali - proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e, comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni - da definirsi a cura dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 14 - Consiglio Territoriale, Responsabile e relativo Vice

1. Sono costituiti, a condizione che sussista il requisito minimo di almeno 2.000 Soci ordinari iscritti in servizio, sul territorio di riferimento, i seguenti Consigli Territoriali:

Consigli	Regioni	Sede
Nord-Ovest	Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta	TORINO
Lombardia	Lombardia	BERGAMO
Milano e Monza	Lombardia	MILANO
Nord-Est	Veneto, Trentino A.A., Friuli V.G.	PADOVA
Toscana e Umbria	Toscana e Umbria	FIRENZE
Adriatico	Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise	BOLOGNA
Centro	Lazio e Sardegna	ROMA
Sud-Ovest	Campania, Calabria e Sicilia	NAPOLI
Sud-Est	Puglia e Basilicata	BARI

2. Ogni Consiglio Territoriale è costituito da componenti eletti in rappresentanza dei Soci ordinari e da componenti nominati dall'azienda, nelle seguenti misure:
- 6 componenti (di cui 1 di nomina aziendale) nei bacini territoriali come sopra definiti e composti da 2.000 a 4.000 Soci ordinari in servizio;
 - 7 componenti (di cui 1 di nomina aziendale) nei bacini territoriali come sopra definiti e composti da 4.001 a 6.000 Soci ordinari in servizio;
 - 10 componenti (di cui 2 di nomina aziendale) nei bacini territoriali come sopra definiti e composti da 6.001 a 9.000 Soci ordinari in servizio;
 - 12 componenti (di cui 2 di nomina aziendale) nei bacini territoriali come sopra definiti e composti da oltre 9.000 Soci ordinari in servizio.
3. Ciascun Consiglio Territoriale:
- delibera, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Direttivo, la programmazione di dettaglio per l'anno successivo dell'attività dell'Associazione per il territorio di competenza, correlando a ciascuna attività prevista gli stanziamenti necessari;
 - predispone il programma di dettaglio di ciascuna attività da realizzare, individua i fornitori in coerenza con gli indirizzi del Consiglio Direttivo e cura la realizzazione dello stesso;
 - delibera e comunica al Consiglio Direttivo la costituzione di Sezioni sulla base dei criteri definiti dallo stesso, stabilendo l'eventuale contribuzione ove superiore a quella prevista tempo per tempo dalle Fonti Istitutive, nell'ambito delle linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - approva il rendiconto economico di propria competenza – predisposto a cura della struttura operativa - e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo, fornendo al Direttore Generale una relazione annua sulle attività svolte;
 - può nominare tra i componenti del Consiglio Territoriale referenti affinché curino la programmazione e la gestione delle attività coadiuvando il responsabile del Consiglio stesso;
 - può nominare uno o più coadiutori scelti tra i Soci ordinari - sino a un massimo di 5 -

- da iscrivere nell'apposito elenco, per supportare specifiche iniziative promosse in ambito territoriale;
- trasmette al Consiglio Direttivo eventuali casi di comportamento dei Soci non conforme alle norme statutarie o ai principi di correttezza richiesti ai fini delle conseguenti determinazioni.
4. I componenti del Consiglio nominano il Responsabile e il suo Vice; per tale deliberazione è necessario il voto favorevole della metà più uno dei componenti.
 5. Il Consiglio Territoriale è convocato dal Responsabile almeno 7 giorni prima comunicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione ed ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da parte di almeno 3 componenti. La partecipazione alle suddette riunioni può avvenire anche in "video/call conference" o con le eventuali altre modalità "a distanza" tempo per tempo individuate.
 6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Le riunioni sono presiedute dal Responsabile o, in sua assenza o impedimento, dal suo Vice.
 7. Le deliberazioni del Consiglio Territoriale sono valide quando sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei componenti presenti.
 8. Qualora, a seguito di cessazione di più componenti, si riducesse la composizione del Consiglio Direttivo al di sotto del numero minimo per la validità delle sedute, il Consiglio Territoriale decadrà e si dovrà procedere al suo totale rinnovo, secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale; sino alla nomina del nuovo Consiglio Territoriale il Responsabile in carica procederà alla ordinaria amministrazione.
 9. Il Responsabile:
 - ha la rappresentanza del Consiglio Territoriale;
 - redige i verbali del Consiglio Territoriale;
 - convoca e presiede le sedute del Consiglio Territoriale;
 - compie tutti gli atti e le operazioni necessarie per l'amministrazione dell'Associazione per quanto di competenza;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale per quanto di competenza;
 - cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Art. 15 - Cariche Sociali

1. Tutte le cariche sociali previste nel presente Statuto:
 - hanno durata pari a quattro anni fino ad un massimo di quattro mandati consecutivi. Ai fini del computo dei quattro mandati consecutivi si devono considerare - entrambi nel limite massimo di due mandati consecutivi - sia i mandati svolti come Consigliere del Consiglio Direttivo sia quelli come Consigliere Territoriale;
 - non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nel mandato precedente hanno

ricoperto presso l'Associazione la carica di Consigliere del Consiglio Direttivo o del Consiglio Territoriale e viceversa;

- sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il compenso corrisposto ai Sindaci fissato dall'Assemblea dei Delegati per la durata del mandato ai sensi dell'art. 13, comma 6.

Salvo diversa esplicita indicazione del presente Statuto, tutte le cariche sociali hanno carattere elettivo.

2. Ove in corso di mandato vengano a mancare uno o più componenti degli organi collegiali dell'Associazione, incluso anche il caso di modifica dell'appartenenza sindacale che determina la decadenza dalla carica, si fa luogo a quanto previsto dal Regolamento elettorale.

Il componente subentrante resta in carica sino a conclusione del mandato in corso.

3. Le cariche di componente il Consiglio Direttivo e il Consiglio Territoriale sono tra loro incompatibili. L'appartenenza al Collegio sindacale e all'Assemblea dei Delegati sono incompatibili tra loro e con qualsiasi altra carica.

4. La partecipazione alle sedute dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e delle Commissioni formalmente convocate è assimilata all'attività di servizio, pari all'intera giornata. La partecipazione alle sedute dei Consigli Territoriali formalmente convocate è assimilata all'attività di servizio, con 4 giornate all'anno da utilizzare per le riunioni annue e ulteriori 4 giornate annue per la preparazione delle stesse utilizzabili anche ad ore.

Per la partecipazione alle attività dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e dei Consigli Territoriali, nonché per ogni altro incarico eventualmente affidato, il mandato è gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da effettuarsi secondo le regole di cui alla policy vigente presso Intesa Sanpaolo S.p.A. in materia di missioni e con esclusione del trattamento di diaria.

5. La mancata partecipazione alle sedute dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Consiglio Territoriale formalmente convocate per tre sedute consecutive senza giustificato motivo determina la decadenza dall'incarico.
6. La cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento comporta la contestuale decadenza dalla carica.
7. Fermo quanto previsto per i Soci ordinari ai sensi del precedente art. 6, in caso di violazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti dell'Associazione e/o dei principi che ne ispirano l'attività da parte di componenti del Consiglio Direttivo o dei Consigli Territoriali, il Consiglio Direttivo, tenuto conto della gravità della violazione, potrà procedere alla sospensione o alla revoca dei responsabili dalle cariche ricoperte.

Art. 16 - Regolamento elettorale

1. L'elezione dei rappresentanti degli iscritti nell'Assemblea dei Delegati, nel Consiglio

Direttivo, nel Collegio dei Sindaci e nei Consigli Territoriali avviene secondo quanto previsto dal "Regolamento Elettorale" e nel rispetto dei principi di rappresentatività e di democraticità, delle minoranze e delle competenze.

2. Hanno diritto di voto, quale Corpo Elettorale, i Soci ordinari di cui all'art. 4, che risultino iscritti all'Associazione al mese precedente a quello della indizione delle elezioni e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Le votazioni si svolgono in via informatica – mediante sistema messo a disposizione da Intesa Sanpaolo – o per posta, con garanzia di espressione libera e anonima del voto.
4. In particolare, votano per posta i Soci ordinari in pensione e i Soci ordinari in servizio qualora non sia possibile utilizzare la procedura di voto informatica o nel caso in cui risultino assenti dal servizio al momento dello svolgimento delle elezioni.
5. Le elezioni devono avere termine 10 giorni prima della scadenza del quadriennio di durata del mandato e si svolgono con l'osservanza delle modalità previste nel Regolamento Elettorale.
6. Il Presidente uscente del "Consiglio Direttivo", entro trenta giorni dalla ricezione del verbale degli esiti elettorali da parte del Presidente del seggio elettorale, convoca gli Organi rinnovati per il loro insediamento e per l'assegnazione delle cariche previste.

Art. 17 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, incaricata dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Collegio sindacale; il mandato ha durata triennale.
2. Nell'esercizio delle rispettive attività, la società incaricata della revisione legale dei conti e il Collegio Sindacale si scambiano le informazioni rilevanti avuto riguardo all'ambito di competenze e prerogative di loro pertinenza.
3. La società incaricata della revisione legale dei conti redige una relazione atta a illustrare gli esiti dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento che, nei quindici giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio annuale, deve essere messa a disposizione dei Soci unitamente alla relazione annuale del Collegio Sindacale.

Art. 18 - Patrimonio e Risorse

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dai contributi versati dai Soci ordinari e dai Partecipanti, da lasciti, donazioni, atti di liberalità e da proventi rivnienti da eventuali impieghi di disponibilità e dalle varie attività e iniziative associative; dai proventi dell'eventuale attività commerciale esercitata ai sensi dell'art. 2, comma 2; dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

2. Le risorse, di cui sopra, costituenti il Patrimonio dell'Associazione - ivi compresi eventuali utili o avanzi di gestione e gli altri beni comunque in uso all'Associazione - non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti dal presente Statuto, né possono essere distribuiti o ceduti, a qualsiasi titolo, ai Soci durante la vita dell'Associazione. E', dunque, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e/o di avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione; gli eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati, esclusivamente, per le attività dell'Associazione di cui al presente Statuto.

Art. 19 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei Delegati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. Ferma restandone l'univocità, il bilancio annuale deve contenere lo stato patrimoniale, il rendiconto finanziario - recante indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente - e la relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con evidenza dell'andamento degli specifici apporti contributivi e delle spese sostenute che devono complessivamente risultare in equilibrio.

Art. 20 - Scioglimento

1. L'Assemblea dei Delegati - in seduta straordinaria - delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto dei 2/3 degli aventi diritto al voto:
 - per concorde volontà delle Fonti Istitutive,
 - per impossibilità del conseguimento dello scopo sociale.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio potrà essere devoluto esclusivamente ad attività con finalità analoghe a quelle statutariamente previste per l'Associazione a favore del personale del Gruppo Intesa Sanpaolo o a fini di solidarietà sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 21 - Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Articolo 1 – CORPO ELETTORALE

1. Le votazioni per l'elezione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei Consigli territoriali avvengono contestualmente ogni quattro anni.
2. Il Corpo Elettorale dell'Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Associazione) è composto dai Soci ordinari, come specificato dall'art. 4 dello Statuto, che risultino iscritti all'Associazione al mese precedente a quello della indizione delle elezioni e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
3. È costituito un unico collegio elettorale per l'elezione dei rappresentanti dei Soci nell'Assemblea dei Delegati, nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Sindaci composto dall'intero Corpo Elettorale, come individuato al precedente comma del presente articolo.
4. Il collegio elettorale di ciascun Consiglio Territoriale è composto da tutti i Soci ordinari in servizio, come individuati dall'art. 4 dello Statuto, presso il bacino territoriale - di cui all'art. 14 dello Statuto - del Consiglio stesso e da tutti i Soci ordinari in pensione ivi residenti, che risultino iscritti come specificato al comma 2 del presente articolo.

Articolo 2 – MODALITA' DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Consiglio Direttivo, almeno quattro mesi prima della scadenza degli Organi, con apposita delibera, indice e provvede a fissare la data di svolgimento delle elezioni - che devono avere inizio almeno trenta giorni prima della scadenza del quadriennio di durata del mandato e concludersi entro dieci giorni prima del medesimo termine - e ne dà informazione a tutti i Soci ordinari, attraverso il sito internet dell'Associazione, e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo 2 marzo 2016 (di seguito OO.SS.).
2. Contestualmente comunica alle OO.SS. la necessità di costituire entro il termine di dieci giorni la Commissione Elettorale composta da un rappresentante e da un supplente per ciascuna OO.SS., tra i quali viene nominato il Presidente della stessa, e da due componenti designati da Intesa Sanpaolo S.p.A.
Qualora la facoltà riconosciuta ai suindicati soggetti non venga esercitata, le OO.SS. che hanno provveduto alla designazione, indicano congiuntamente i componenti in sostituzione di quelli mancanti.
3. Il seggio elettorale, unico per tutti i collegi elettorali, è costituito presso gli uffici messi a disposizione da Intesa Sanpaolo in Milano, dove parimenti si svolgono le riunioni della Commissione Elettorale.
4. Entro almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, anche alla luce di quanto definito dalla Commissione Elettorale, il Consiglio Direttivo informa tutti i Soci ordinari sulle scadenze e sulle modalità di esercizio del diritto di voto - di natura elettronica o cartacea - tempo per tempo previste dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – SISTEMA ELETTORALE

1. Le elezioni dei componenti delle liste facenti parte della c.d. "Lista Soci" dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei Consigli territoriali sono effettuate mediante votazione con scrutinio segreto, con adozione del metodo proporzionale per liste concorrenti.
2. Le elezioni dei componenti della c.d. "Lista Partecipanti" dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci sono effettuate mediante votazione con scrutinio segreto, con adozione del metodo della maggioranza relativa.

Articolo 4 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

1. I nominativi dei candidati – che devono essere soci ordinari – possono essere presentati mediante liste:
 - I. per l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci relativamente alla "Lista Partecipanti": da parte di Intesa Sanpaolo in rappresentanza anche degli altri Partecipanti di cui all'art. 3 dello Statuto;
 - II. per l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci relativamente alla "Lista Soci":
 - dalle OO.SS, separatamente o congiuntamente;
 - da parte di un numero di Soci ordinari non inferiore al 5% e pari almeno al 5% in ogni Consiglio Territoriale, delle rispettive platee dei Soci ordinari, da determinare numericamente il 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento delle elezioni.
 - III. per i Consigli territoriali relativamente alla "Lista Soci":
 - dalle OO.SS, separatamente o congiuntamente;
 - da parte di un numero di Soci ordinari non inferiore al 8% della platea dei relativi Soci ordinari del Consiglio da determinare numericamente il 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento delle elezioni.

Le consistenze numeriche delle predette percentuali sono rese note attraverso la comunicazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

Ai fini della definizione della consistenza della platea dei Soci ordinari nei singoli Consigli territoriali si fa riferimento a tutti i Soci ordinari in servizio, come individuati dall'art. 4 dello Statuto, presso il bacino territoriale - di cui all'art. 14 dello Statuto - del Consiglio stesso e a tutti i Soci ordinari in pensione ivi residenti.

Ogni Socio ordinario, con indicazione espressa del nome, cognome, della matricola e/o del codice fiscale, può sottoscrivere una sola lista per ogni organo sociale e deve appartenere al Consiglio Territoriale per cui la lista stessa presenta i propri candidati; in caso contrario sarà ritenuta valida la sottoscrizione effettuata per la prima lista presentata.

2. Il presentatore della lista, munito di documento di identità, deve contestualmente segnalare l'indirizzo ed il numero di fax o indirizzo e-mail cui la Commissione Elettorale dovrà inviare le comunicazioni inerenti la lista.
3. Le liste e i documenti allegati devono essere consegnati in duplice copia, di cui una firmata in originale dal presentatore; al presentatore di lista deve essere restituita, controfirmata dal

Presidente della Commissione Elettorale (o suo sostituto), la fotocopia della lista e dei documenti allegati con l'indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

4. Le liste devono essere presentate alla Commissione Elettorale almeno sessanta giorni prima della data di inizio delle elezioni e saranno pubblicizzate a tutti i Soci ordinari almeno venti giorni prima della data citata.
5. Le liste appartenenti alla "Lista Soci" presentate dalle OO.SS., separatamente o congiuntamente, nonché da Soci ordinari, devono avere una denominazione e contenere complessivamente, tenuto conto dell'eventuale presenza di liste concorrenti, pena l'esclusione da parte della Commissione Elettorale:
 - per l'Assemblea dei Delegati, un numero minimo di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, ovvero 17, con indicazione dei correlati supplenti;
 - per il Consiglio Direttivo, un numero minimo di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, ovvero 10, con indicazione dei correlati supplenti;
 - per il Collegio dei Sindaci, un numero minimo di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, ovvero 2, con indicazione dei correlati supplenti;
 - per i Consigli territoriali, un numero minimo di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, con indicazione dei correlati supplenti.

La "Lista Partecipanti" presentata da Intesa Sanpaolo in rappresentanza anche degli altri Partecipanti di cui all'art. 3 dello Statuto, deve avere una denominazione e contenere, pena l'esclusione da parte della Commissione Elettorale:

- per l'Assemblea dei Delegati, un numero minimo di candidati pari a 25, con indicazione dei correlati supplenti;
 - per il Consiglio Direttivo, un numero minimo di candidati pari a 11, con indicazione dei correlati supplenti;
 - per il Collegio dei Sindaci, un numero minimo di candidati pari a 4, con indicazione dei correlati supplenti.
6. Per ciò che concerne la presentazione delle liste riconducibili alla "Lista Soci", l'indicazione delle stesse sulla scheda elettorale avviene sulla base dell'ordine temporale di consegna.
 7. Non è ammessa presentazione di lista con modalità diverse da quelle sopra indicate.
 8. I candidati, che devono aver espressamente accettato gli incarichi, non possono figurare in più di una lista e devono essere indicati precisando nome e cognome, data di nascita e codice fiscale.
 9. La dichiarazione di accettazione della candidatura, corredata da un'autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, deve essere validata dalla firma e dall'indicazione degli estremi di un valido documento di riconoscimento e dalla fotocopia dello stesso.
 10. Ciascun candidato, anche nella qualità di supplente, può concorrere all'elezione di un solo Organo.
La candidatura in più liste determina la decadenza del candidato da tutte le liste. È invalida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista.
 11. I nominativi dei candidati e dei correlati supplenti sono indicati sulla scheda di votazione, secondo l'ordine progressivo evidenziato nella lista consegnata al Presidente della Commissione Elettorale.

Articolo 5 – COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale si riunisce su iniziativa del suo Presidente presso la sede indicata.
2. Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati e i presentatori delle liste.
3. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale la posizione per la quale si è espresso il Presidente.

Articolo 6 – COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione:
 - accerta i requisiti di ammissibilità e validità delle liste, escludendo quelle irregolari;
 - riceve dai candidati l'autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, escludendo gli inadempienti;
 - analizza la denominazione delle liste: nel caso di possibile confusione con altre, la Commissione Elettorale assegna al presentatore della lista un termine perentorio entro cui provvedere alla sostituzione/modifica della denominazione stessa. A tal fine si chiarisce che l'uso della denominazione spetta innanzitutto a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni degli organi dell'Associazione e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata prima.
2. Nel caso in cui vi siano liste dichiarate inammissibili e, pertanto, escluse dalle elezioni, la Commissione ne dà immediata comunicazione formale ai presentatori. Il presentatore può fare ricorso scritto alla Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; il ricorso deve essere definito dalla stessa entro tre giorni dalla sua presentazione.
3. Oltre a quanto già previsto, la Commissione svolge anche i seguenti compiti:
 - riceve dal Presidente del Consiglio Direttivo l'elenco dei Soci ordinari aventi diritto al voto;
 - rende pubbliche agli aventi diritto al voto le liste dei candidati almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
 - predispone le schede elettorali cartacee per consentire la votazione agli aventi diritto non raggiunti per via informatica riproducenti l'elenco dei candidati e provvede al loro invio almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
 - riceve dagli aventi diritto al voto le buste chiuse con le schede elettorali votate;
 - procede allo scrutinio delle schede, nonché alle operazioni di riepilogo dei voti ed alla assegnazione dei seggi;
 - proclama gli eletti, dandone formale comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo uscente ed ai presentatori di lista;
 - trasmette al Consiglio Direttivo tutti gli atti inerenti le operazioni di voto per la conservazione degli stessi per i quattro anni successivi;
 - rende pubblici i risultati delle elezioni entro dieci giorni dal termine per l'utile pervenimento delle schede elettorali cartacee.

Articolo 7 - MODALITA' DI VOTO

1. Le votazioni si svolgono di regola in via informatica – mediante sistema messo a disposizione da Intesa Sanpaolo – o per posta, laddove non sia possibile, comunque con garanzia di espressione libera e anonima del voto.
2. Agli aventi diritto al voto viene indirizzato un messaggio di posta elettronica contenente un link che consente l'accesso diretto alla votazione entro il termine di dieci giorni.
3. Per quanto concerne le liste riconducibili alla "Lista Soci", la scelta elettorale si esprime attraverso l'indicazione da apporre sulla lista che si intende votare per ciascun organo mediante l'apposita scheda informatica, indicando fino a due preferenze all'interno della medesima lista. Non si possono esprimere, relativamente all'elezione di ciascun organo, preferenze per candidati appartenenti a liste diverse.
Relativamente alla "Lista Partecipanti", la scelta elettorale si esprime per ciascun organo mediante l'apposita scheda informatica, indicando fino a due preferenze.
4. Gli aventi diritto non raggiunti dalla procedura di voto elettronica votano in forma cartacea a mezzo di scheda firmata da almeno due componenti la Commissione Elettorale, comprendente le liste presentate e i relativi candidati.
Una volta espresso il voto, il Socio ordinario chiude la scheda nell'apposita busta sigillata anonima precedentemente firmata dalla Commissione Elettorale, da collocarsi all'interno di un'altra recante le proprie generalità e infine la spedisce al seggio elettorale.
Il voto viene espresso per ciascun organo, sia per la "Lista Partecipanti" che per la lista che si intende votare fra quelle della "Lista Soci", mediante l'apposizione di una crocetta nel riquadro predisposto sulla scheda, indicando fino a due preferenze all'interno della medesima lista.
Il voto non è attribuibile se la scheda:
 - non è prodotta e firmata dalla Commissione Elettorale;
 - presenta cancellazioni, segni di riconoscimento e/o indicazioni non attinenti all'esercizio del voto;
 - riporta contrassegni, relativamente all'elezione di ciascun organo, su più riquadri relativi a liste diverse o candidati appartenenti a liste diverse tra quelle facenti parte della "Lista Soci";
 - non reca alcun segno.Il voto non è parimenti attribuibile se trasmesso con busta differente da quella fornita dalla Commissione Elettorale
5. Il voto si intenderà indicato in favore della lista anche qualora venga espressa solamente la preferenza relativa al candidato.
6. Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopra indicati rende nulla la scheda.
7. Non è ammesso in alcuna ipotesi il voto per delega.
8. La durata delle operazioni di voto è fissata in dieci giorni, comprendenti sia il giorno iniziale in cui è possibile esprimere le proprie preferenze che quello finale.
Per i voti in forma cartacea saranno considerati valide le buste pervenute entro il termine di dieci giorni dall'ultimo giorno di votazione.

Articolo 8 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. A votazione conclusa la Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede e al conteggio dei voti, proclamando i candidati che risultano eletti.
2. A tal fine la Commissione:
 - verifica il numero di voti validi espressi dai Soci ordinari in relazione ai singoli Organi;
 - per la "Lista Partecipanti", individua i candidati eletti sulla base del maggior numero di preferenze espresse all'interno della lista medesima e, comunque in subordine, in base all'ordine progressivo dei candidati evidenziato nella stessa;
 - nell'ambito delle liste appartenenti alla "Lista Soci":
 - o determina il quorum necessario per l'elezione dei rappresentanti dei Soci ordinari nei singoli Organi, dividendo il numero di voti validi espressi relativamente ai rispettivi seggi da assegnare; attribuisce quindi a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi raggiunti dalla lista stessa, ottenuto dalla divisione dei voti ricevuti dalla lista per il quoziente, e i seggi residui alle liste che hanno i resti maggiori (indipendentemente dall'aver raggiunto le stesse almeno un quoziente intero);
 - o individua i candidati eletti sulla base del maggior numero di preferenze espresse all'interno della lista stessa e, comunque in subordine, in base all'ordine progressivo dei candidati evidenziato nella lista stessa;
 - o il criterio di cui all'alinea che precede è adottato anche nell'ipotesi di un identico quoziente raggiunto da più liste e di un numero di seggi residui da attribuire inferiore al numero delle liste che risulterebbero assegnatarie delle cariche.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale, su mandato della Commissione stessa, redige il verbale delle operazioni elettorali, dal quale risultino i voti riportati da ciascuna lista e lo trasmette al Presidente uscente del Consiglio Direttivo; quest'ultimo provvede alla pubblicazione dei risultati sul sito internet dell'Associazione e, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale degli esiti elettorali, convoca gli Organi rinnovati per il loro insediamento e per l'assegnazione delle cariche previste.
Conseguentemente la Commissione Elettorale cessa dalle proprie funzioni.
4. Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.
5. L'eleggibilità e il mantenimento della carica sono subordinate al possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6, 7 e 15 dello Statuto, nonché dell'art. 9 del presente Regolamento Elettorale.
6. L'eletto decade al venir meno dell'iscrizione all'Associazione.

Articolo 9 – CARICHE SOCIALI E INCOMPATIBILITA'

1. Sono incompatibili tra loro le cariche di Delegato, Consigliere Direttivo, Sindaco e Consigliere Territoriale; le stesse sono parimenti incompatibili con ulteriori cariche all'interno dell'Associazione o con incarichi previsti dallo Statuto/Regolamento interno di Associazioni ricreative già del Gruppo Intesa Sanpaolo non confluite in Associazione.
2. I candidati non devono aver ricoperto più di tre mandati consecutivi. Ai fini del computo dei mandati consecutivi si devono considerare – entrambi nel limite massimo di due mandati

consecutivi - sia i mandati svolti come Consigliere del Consiglio Direttivo, sia quelli come Consigliere Territoriale.

3. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nel mandato precedente hanno ricoperto presso l'Associazione la carica di Consigliere del Consiglio Direttivo o del Consiglio Territoriale e viceversa.

Articolo 10 – SUBENTRI

1. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico di un Consigliere del Consiglio Direttivo, di un Delegato dell'Assemblea dei Delegati, di un Consigliere dei Consigli territoriali o di un Sindaco elettivi, subentra il correlato supplente. Nel caso in cui le suddette fattispecie si verificano anche per il supplente subentra il primo tra i candidati non eletti della lista di appartenenza e, in caso di decadenza o cessazione di quest'ultimo, subentra il correlato supplente.
2. Non vi è alcuna sostituzione se l'impedimento è solo temporaneo.